

REGOLAMENTO (CEE) N. 1591/93 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 1993

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC ex 4202 e ex 4203 originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, è concessa la sospensione dei dazi doganali per il 1993 a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento

all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti dei codici NC ex 4202 e ex 4203 originari dell'India il massimale individuale è fissato rispettivamente a 6 615 000 e 6 946 000 ECU; che in data 8 febbraio 1993 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dell'India hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti dell'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 28 giugno 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90 per il 1993, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari dell'India:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.0570	4202 11	Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletto per oggetti di toletta e la valigetta portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili
	4202 12 91	
	4202 12 99	
	4202 19 90	– con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati
	4202 21 00	
	4202 22 90	– con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili
	4202 29 00	
	4202 31 00	– – di altre materie, compresa la fibra vulcanizzata
	4202 32 90	– – altre di altre materie
	4202 39 00	
	4202 91	Oggetti da tasca o da borsetta
	4202 92 91	– con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati
	4202 92 98	– con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili
	4202 99 00	– – di materie tessili
		– – – altri
		Altri
		– con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati
		– con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili
		– altri
		– – contenitori per strumenti musicali
	– – – altri	

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.